



ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI CONCORSI A PREMI E SIMILARI ESERCITATI A SCOPO PROMOZIONALE ORGANIZZATI DA OPERATORI ECONOMICI ESTERI.

ART. 1

In applicazione all'art. 14 del Decreto Delegato 7 dicembre 2023 n. 177, vista la Legge 25 luglio 2000 n. 67, il presente regolamento disciplina l'esercizio in territorio, in forma occasionale ovvero temporanea, di concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale organizzati da operatori economici esteri, che coinvolgono punti vendita anche sul territorio sammarinese.

ART. 2

Possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 14 del Decreto Delegato 7 dicembre 2023 n. 177 gli operatori economici aventi sede legale nella Repubblica di San Marino.

ART. 3

Il richiedente deve presentare all'Ente di Stato dei Giochi apposita istanza di autorizzazione per l'esercizio, in forma occasionale ovvero temporanea, di concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale organizzati da operatori economici esteri, indicando tutti i punti vendita in territorio.

La richiesta di autorizzazione è soggetta ad imposta di bollo, pertanto deve pervenire con l'applicazione di una marca da bollo del valore di 15,00 euro.

L'istanza deve contenere:

- 1) indicazione dei dati anagrafici dell'intestatario della licenza o del legale rappresentante della società;
- 2) dati identificativi del soggetto estero organizzatore del gioco;
- 3) elenco dei punti vendita in territorio;
- 4) copia dell'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco presso lo Stato dove lo stesso è stabilito;
- 5) copia del regolamento del gioco oggetto dell'istanza;
- 6) copia del versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti per Legge.

ART. 4

La validità dell'autorizzazione è subordinata al versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti.

L'autorizzazione ha validità per tutta la durata del concorso a premi e/o similare organizzato dall'operatore economico estero e può essere sospesa o revocata qualora vengano meno i presupposti per il rilascio della stessa.



ART. 5

L'esercizio di attività non autorizzate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche.

L'impedimento del regolare svolgimento dei controlli predisposti dall'Ente di Stato dei Giochi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche.

ART. 6

Il presente regolamento entra in vigore in data 29 maggio 2024.



2